



COMUNE DI BRONI

Provincia di Pavia

SETTORE TEATRO E AFFARI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N° 34 DEL 02/07/2026

Oggetto :

STAZIONE APPALTANTE UNICA QUALIFICATA PER LA C.D. ATTIVITÀ DI COMMITTENZA DELEGATA DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER CONTO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA (PV) - PRESA D'ATTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA, ESITO DELL'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA VERIFICA DELL'ANOMALIA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023: "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici" nuovo Codice dei contratti pubblici);

VISTO l'art. 62 del succitato D.Lgs. 36/2023 rubricato "Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze" ha introdotto il sistema obbligatorio di qualificazione per le Stazioni Appaltanti e le Centrali di Committenza, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), basato sulla qualificazione di cui all'Allegato II.4 del Codice "Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza" per poter acquisire beni, servizi e lavori;

DATO ATTO che il Comune di Broni, iscritto all'AUSA con il codice 0000241516, è qualificato ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.4 - "Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza" dello stesso Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune di Broni è Stazione appaltante unica qualificata abilitata a svolgere la c.d. attività di committenza delegata a favore altri Enti;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 29.11.2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE UNICA QUALIFICATA PER LA C.D. ATTIVITÀ DI COMMITTENZA DELEGATA DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.LGS. N. 36/2023";

RICHIAMATA la Determinazione n. 24 del 27.04.2026 del Settore Teatro e Affari Istituzionali avente ad oggetto: "STAZIONE APPALTANTE UNICA QUALIFICATA PER LA C.D. ATTIVITÀ DI COMMITTENZA DELEGATA DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER CONTO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA (PV) - PRESA D'ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI UTENTI DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA PER LA DURATA DI ANNI 4 - CIG BA39BC996E";

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 13.00 del 29.05.2026;

RICHIAMATA la Determinazione n. 25 del 03.06.2026 del Settore Teatro e Affari Istituzionali avente ad oggetto: "STAZIONE APPALTANTE UNICA QUALIFICATA PER LA C.D. ATTIVITÀ DI COMMITTENZA DELEGATA DI CUI ALL'ART. 62 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER CONTO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA (PV) - NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA";

PRESO ATTO della presentazione delle seguenti offerte:

- offerta con ID n. 1779868471873 del 27.05.2026 da parte della **COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS, P.IVA 01639840188, con sede in (27049) STRADELLA (PV) Via Cavour, 55;**
- offerta con ID n. 1780040440209 del 29.05.2026 da parte della **VOLPI PIETRO S.R.L., P.IVA 01939920185, con sede in (26866) SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) Via Mazzini, 2;**

ATTESO che, a seguito dell'apertura delle buste amministrative, i concorrenti sopra citati sono risultati essere ammessi alla gara;

ATTESO che, come da comunicazioni effettuate, in data 05.06.2026 alle ore 9.30 si è riunita la nominata commissione giudicatrice;

ATTESO che, a seguito di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, sono stati attribuiti i seguenti punteggi:

- **COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS, P.IVA 01639840188, con sede in (27049) STRADELLA (PV) Via Cavour, 55:**
 - o Offerta tecnica: punteggio 70/70, come da verbale che si allega;
 - o Offerta economica: punteggio 11,78/30;
- **VOLPI PIETRO S.R.L., P.IVA 01939920185, con sede in (26866) SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) Via Mazzini, 2:**
 - o Offerta tecnica: punteggio 64,96/70, come da verbale che si allega;
 - o Offerta economica: punteggio 30/30;

costituendo quindi la seguente graduatoria provvisoria:

- **COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI ONLUS, P.IVA 01639840188, con sede in (27049) STRADELLA (PV) Via Cavour, 55**, punteggio complessivo 81,78/100
- **VOLPI PIETRO S.R.L., P.IVA 01939920185, con sede in (26866) SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) Via Mazzini, 2**, punteggio complessivo 94,96/100

ATTESO che per l'operatore **VOLPI PIETRO S.R.L.**, risultante primo in graduatoria, entrambi i punteggi risultavano superiori alla soglia dei quattro quinti (4/5) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando, rendendo pertanto l'offerta soggetta a verifica obbligatoria dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 13893 del 09.06.2026, veniva avanzata alla ditta **VOLPI PIETRO S.R.L.** richiesta di spiegazioni sull'offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, concedendo un termine di giorni 15;
- con relazione, prot. n. 14793 del 18.06.2026, la ditta **VOLPI PIETRO S.R.L.** presentava giustificazioni sulla base di quanto richiesto;
- con comunicazione, prot. n. 15055 del 22.06.2026, veniva richiesto il supporto della Commissione giudicatrice per l'istruttoria della fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta;
- con comunicazione, prot. n. 15845 del 30.06.2026, la Commissione giudicatrice depositava verbale con il quale, sulla base delle spiegazioni fornite dalla ditta **VOLPI PIETRO S.R.L.**, accertava la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta;

PRESO ATTO, quindi, dello svolgimento delle operazioni di gara e dell'esito dell'istruttoria relativa all'anomalia dell'offerta;

RITENUTO, pertanto, di valutare congrua, seria e sostenibile l'offerta presentata in sede di gara dalla ditta **VOLPI PIETRO S.R.L., P.IVA 01939920185, con sede in (26866) SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) Via Mazzini, 2**, e, per l'effetto, proporre tale operatore economico, all'Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina (PV), per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli utenti dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina per la durata di anni 4, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, alle condizioni previste in sede di gara e dal Capitolato speciale;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTA la normativa vigente in materia di anticorruzione, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di incarichi, ed in particolare:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013 e i successivi aggiornamenti;
- l'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
- gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le linee guida parimenti fornite, in materia, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 27.01.2026 avente ad oggetto la conferma del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027";

VISTA la normativa vigente in materia di conflitto di interessi, ed in particolare:

- art.6 bis legge 241/90: "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- art.6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";
- art. 7 D.P.R. 62/2013: " Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o

gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”;

- Il D.P.R. n. 62/2013;
- il Codice di Comportamento del Comune di Broni pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente;

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013: *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* ed in ordine al rispetto di quanto contenuto nell'art. 53, co. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, riguardante il divieto di conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e l'attribuzione di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 512, della legge 28.12.2015, n. 208, nonché il relativo parere n. 52 del 28 aprile 2016 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria;

PRESO ATTO:

- dell'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: “Determinazioni a contrattare e relative procedure che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente”;

RICHIAMATO l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, come meglio sono specificati nella documentazione di gara che si allega;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge 08.11.2000 n. 328;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto comunale;
- la Determinazione del Segretario Comunale n. 12 del 23.12.2025 avente ad oggetto: "Assegnazione delle risorse umane ai servizi dell'ente nel nuovo assetto organizzativo con decorrenza dall'01.01.2026";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 29.12.2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2026-2028", resa immediatamente esecutiva;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 29.12.2025 avente ad oggetto: "ATTRIBUZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028", resa immediatamente esecutiva;
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 29.12.2025 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. a) del CCNL 2019-2021 nella posizione di responsabilità di direzione del Settore "Teatro e Affari istituzionali" al dipendente Dott. David Merli sino al 31.12.2026;
- il Decreto del Sindaco n. 9 del 29.12.2025 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. a) del CCNL 2019-2021 nella posizione di responsabilità di direzione del Settore "Finanziario" alla dipendente Rag. Marta Parentela sino al 31.12.2026;

DETERMINA

1. di richiamare quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di proporre all'Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina (PV), per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per gli utenti dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina per la durata di anni 4, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, la ditta **VOLPI PIETRO S.R.L., P.IVA 01939920185, con sede in (26866) SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) Via Mazzini, 2**, alle condizioni previste dal Capitolato speciale, a seguito di

procedura aperta ID n. 218618846 del 28.04.2026, ed alle condizioni previste in sede di gara con offerta ID n. 1780040440209 del 29.05.2026;

3. di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto altresì che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
5. a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di servizio e che potranno essere richiesti chiarimenti via PEC all'indirizzo comunebroni@pec.it o via mail all'indirizzo david.merli@comune.broni.pv.it;
6. di dare atto che avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 il **codice univoco di fatturazione elettronica del Comune di Broni è il seguente: UF4ZVW**;
8. di pubblicare le informazioni richieste dall'art. 23 del decreto legislativo 14.03.2013 n. 33 nelle forme e con le modalità previste dal decreto legislativo 14.03.2013 n. 33;
9. di trasmettere la presente determinazione all'Unione dei Comuni Lombarda Prima Collina.

